SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1269)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1978

Liquidazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.)

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, istituito con legge 24 luglio 1942, n. 1023, che a sua volta faceva riferimento ad una precedente normativa del 31 gennaio 1926, ha la finalità di conferire borse a cittadini italiani i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi commerciali. Detta istituzione è attualmente disciplinata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme sull'amministrazione del Fondo, emanate in applicazione dell'articolo 3 della richiamata legge del 1942.

I borsisti (articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1291) hanno il compito di approfondire la conoscenza del mercato del Paese nel quale sono destinati, accertando le reali condizioni dell'interscambio nonchè le possibilità di sviluppo dello stesso, con particolare riguardo all'incremento delle esportazioni italiane. A tal fine essi devono, durante i primi due mesi di permanenza nella sede assegnata, completare il proprio tirocinio presso la rappresentanza diplomatica e consolare italiana

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

e pressi l'ufficio dell'Istituto per il commercio con l'estero, dove sia istituito. Inoltre essi hanno l'obbligo di inviare al Ministero dei commercio con l'estero, almeno ogni tre mesi e per il tramite della rappresentanza diplomatica competente, un rapporto sull'attività da essi svolta e sulla situazione degli scambi fra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando in modo particolare le notizie che possono, comunque, interessare l'esportazione dei prodotti nazionali. Può essere, inoltre, ad essi affidato lo studio di particolari argomenti concernenti i nostri traffici con il Paese dove risiedono.

Questo quanto stabilito dalla legge. In effetti, la validità di questa formula, che aveva per scopo la specializzazione di giovani nelle difficili tecniche del commercio internazionale, pur se non priva di un certo richiamo iniziale, è andata man mano scemando; e ciò in considerazione proprio del superamento delle stesse tecniche tradizionali (l'ampliamento della rete commerciale, nel frattempo realizata attraverso la creazione di nuovi uffici ICE e di uffici commerciali presso le ambasciate, che copre ormai quasi tutti i Paesi del mondo; la rapidità delle comunicazioni, che fa diventare antiquato un rapporto realizzato dopo alcuni mesi, eccetera).

Sta di fatto che, dall'esperienza acquisita dagli otto concorsi banditi dal 1953 al 1969, non sono emersi elementi atti a ritenere che si possa conseguire da tali borse una qualsivoglia utilità, sia per la pubblica amministrazione che per gli stessi borsisti i quali, al di fuori di qualche sporadico caso di sistemazione presso aziende italiane o straniere, non hanno tratto sostanziali benefici dalla loro teorica specializzazione.

Sulla base di tali esperienze, il comitato di amministrazione del Fondo (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1291), già nel 1972, fu indotto ad istituire un apposito gruppo di lavoro al fine di accertare la possibilità di ristrutturare la iniziativa o, in caso ciò non si rendesse possibile, di proporne la liquidazione.

Il lavoro svolto all'epoca, come risulta dai verbali delle riunioni di quel gruppo di lavoro, fece giungere molto vicino alla decisione di chiudere il FAB, anche se, per ragioni diverse, venne stabilito di bandire un nuovo concorso.

Ma i nuovi organi di gestione del Fondo (comitato di amministrazione e collegio dei revisori nominati nel 1974), prima di mettere in palio altre borse, decisero di approfondire ancora i risultati dell'ultimo concorso bandito.

Tali risultati apparvero a tal punto negativi (delle 25 borse messe in palio ne vennero usufruite solo 6) da convincere il comitato di amministrazione a proporne all'unanimità la chiusura per inoperatività.

Il presente disegno di legge nasce, quindi, dalla necessità di dare concreto contenuto alla suddetta proposta.

Tale disegno di legge, che si concreta in 3 articoli, prevede, all'articolo 1, la soppressione del Fondo a partire dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 riguarda, invece, i contributi che il Ministero del commercio con l'estero e le Camere di commercio, industria e artigianato sono tenuti annualmente a versare al FAB secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 280. Secondo tale disposizione, i suddetti contributi — se ancora non versati alla data di entrata in vigore della legge e anche se relativi ad annualità precedenti — non sono più dovuti. Si ricorda a tale proposito che il contributo di lire 10 milioni, versato dalle Camere di commercio, industria ed artigianato, è formato dalle quote — stabilite di anno in anno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte — che ciascuna Camera è tenuta a versare al Fondo.

L'articolo 3 impegna il Ministero del commercio con l'estero a chiudere entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge ogni pendenza del Fondo, accertandone, inoltre, la consistenza patrimoniale e la devoluzione del patrimonio stesso all'Erario dello Stato. A tal fine, fino al completamento delle predette operazioni, il collegio dei revisori, in carica all'entrata in vigore della legge, dovrà continuare a svolgere le proprie funzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui alle leggi 24 luglio 1942, numero 1023, e 14 febbraio 1963, n. 280, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I contributi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del Ministero del commercio con l'estero, di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 595, e 14 febbraio 1963, n. 280, non sono più dovuti, se ancora non versati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se relativi ad annualità arretrate.

Art. 3.

Il servizio per il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero provvederà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione di qualsiasi pendenza del Fondo di cui all'articolo 1, all'accertamento del patrimonio di detto Fondo ed alla sua devoluzione all'Erario dello Stato. Fino al completamento delle predette operazioni continuerà a svolgere le sue funzioni il collegio dei revisori in carica all'atto di entrata in vigore della presente legge.